

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Partecipazioni



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel giugno 2014 ed aggiornava la versione del novembre 2005.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-7
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOGL	8-20
Stato patrimoniale.....	8-14
Conto economico.....	15-19
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	20
RILEVAZIONE INIZIALE	21-26
Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti e mediante rinuncia al credito.....	22-26
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	27-59
Partecipazioni immobilizzate.....	27-43
<i>Considerazioni generali</i>	27-29
<i>Diritti di opzione</i>	30
<i>Perdita durevole di valore</i>	31-41
<i>Ripristino di valore</i>	42-43
Partecipazioni non immobilizzate.....	44-52
<i>Considerazioni generali</i>	44-45
<i>Il valore di realizzazione delle partecipazioni non immobilizzate</i>	46-52
Cambiamento di destinazione.....	53-57
Contabilizzazione dei dividendi.....	58-59
NOTA INTEGRATIVA	60-67
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.....	60-63
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.).....	64-65
Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	66-67
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	68-68A
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	69-72A
APPENDICE A – DETERMINAZIONE DEL <i>FAIR VALUE</i> AI FINI DELL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2427-<i>BIS</i> COMMA 1 NUMERO 2)	
LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*Le partecipazioni nella legislazione civilistica*”.
3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle partecipazioni. Per le azioni proprie si seguono le disposizioni contenute nell’OIC 28 “Patrimonio netto”.

DEFINIZIONI

4. Le *partecipazioni* costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.
5. Il *costo di acquisto o di costituzione* di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione.
6. I *costi accessori* sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto.
7. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-*bis* c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-*ter* c.c. (bilancio delle micro imprese).

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

Stato patrimoniale

8. Le partecipazioni sono espresse nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. La classificazione prevista dall’articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni immobilizzate è la seguente:
BIII) *Immobilizzazioni finanziarie*
1) *partecipazioni in:*
 - a. *imprese controllate;*
 - b. *imprese collegate;*

- c. *imprese controllanti;*
 - d. *imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
 - d.bis *altre imprese.*
9. La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante è la seguente:
- CIII) *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*
- 1. *partecipazioni in imprese controllate;*
 - 2. *partecipazioni in imprese collegate;*
 - 3. *partecipazioni in imprese controllanti;*
 - 3.bis *partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
 - 4. *altre partecipazioni.*
10. La classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante. Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
11. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (*iuris tantum*) di legge. Le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.
12. In coerenza con quanto sopra, in relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante.
13. Le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) sono classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.
14. Le partecipazioni detenute nella società controllante sono classificate nell'attivo immobilizzato, alla voce BIII 1) c) "*partecipazioni in imprese controllanti*", oppure nell'attivo circolante alla voce CIII 3) "*partecipazioni in imprese controllanti*", avendo avuto riguardo alla destinazione attribuita (vedi par. 10). Al momento dell'iscrizione nell'attivo delle azioni della società controllante, secondo le modalità ed entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare denominata "*Riserva per azioni (quote) dell'impresa controllante in portafoglio*", da indicare distintamente alla voce AVI "*Altre Riserve*" del Patrimonio Netto.

Conto economico

15. I proventi dell'investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono rilevati nella voce C15) "*proventi da partecipazioni*", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Non

rileva, ai fini della classificazione, il fatto che la partecipazione sia iscritta nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.

16. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) "*proventi da partecipazioni*", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, e nella voce C17) "*interessi e altri oneri finanziari*", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
17. Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico in base alla loro natura, senza contribuire al saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni.
18. La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell'attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell'attivo è rilevata nella voce D19a) "*svalutazioni di partecipazioni*".
19. Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18a) "*rivalutazioni di partecipazioni*".

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

20. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, "*lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani*". Pertanto, le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nella voce BIII *Immobilizzazioni finanziarie* o nella voce CIII *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*.

Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

- voci D18a), D18b), D18c) e D18d);
- voci D19a), D19b), D19c) e D19d).

Le stesse semplificazioni si applicano ai bilanci delle micro-imprese, ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

RILEVAZIONE INIZIALE

21. Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.
- 21A. Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" più gli oneri accessori.

Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti e mediante rinuncia al credito

22. Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata o iscritta nell'attivo circolante è aumentato dall'importo corrispondente all'importo sottoscritto.
23. Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si procede ad alcuna variazione nel valore della partecipazione. Le azioni acquisite a titolo gratuito si sommano numericamente a quelle già in carico, con la conseguenza che il valore unitario medio si riduce. Le azioni gratuite relative ad azioni classificabili come partecipazioni immobilizzate o iscritte nell'attivo circolante non sono perciò rilevate come utile, in quanto esse aumentano il numero delle azioni senza modificare l'interessenza del percipiente.
24. Un metodo con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è costituito dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata. In questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione. Se la rinuncia al credito costituisce versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale, non muta la contabilizzazione, e si producono, quindi, un incremento della partecipazione in capo al socio ed un accrescimento del patrimonio per la partecipata.
25. In tutti i casi sopra esposti, il nuovo valore contabile della partecipazione è assoggettato al processo di valutazione trattato nel seguito di questo documento.
26. Le partecipazioni iscritte a seguito della conversione di obbligazioni convertibili sono iscritte in bilancio al valore del titolo convertito. Conseguentemente, nessun addebito o accredito è effettuato al conto economico.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Partecipazioni immobilizzate

Considerazioni generali

27. Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
28. Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento generale per la definizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'articolo 2426, comma 1, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).
29. Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte nelle immobilizzazioni

possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio netto è disciplinato nell'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", al quale si rinvia.

Diritti di opzione

30. L'assegnazione del diritto gratuito di opzione non genera un ricavo per il percipiente. L'eventuale ricavo è rilevato soltanto al momento della vendita del diritto. Se il diritto di opzione scade senza essere esercitato occorre valutare se l'effetto di diluizione che ne deriva possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore.

Perdita durevole di valore

31. La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante.
32. La prima fase del processo valutativo che conduce alla determinazione del valore recuperabile è costituita da un'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni.
33. Situazioni interne alla società che possono rappresentare un indicatore di perdita di valore possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa; eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari; obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per la società, una distribuzione di dividendi che abbia comportato che la quota di patrimonio netto posseduta nella partecipata sia diventata inferiore al valore di iscrizione della stessa nell'attivo.
34. Fattori esterni alla società possono invece essere a titolo esemplificativo e non esaustivo: crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa; sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa; perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi; evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore.
35. Un ulteriore indicatore di perdita può essere costituito dal mancato esercizio di un diritto di opzione, previsto dall'art. 2441 del codice civile, che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.
36. Per i titoli partecipativi quotati non è necessariamente considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro un primo elemento segnaletico di un'eventuale perdita durevole di valore. Un significativo e

prolungato ribasso nel listino di una partecipazione quotata, non correlato ad un generale andamento del mercato, unito a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata, che fanno fondatamente ritenere non possibile un'inversione di tendenza, è considerato un indicatore per considerare la perdita di valore di natura durevole.

37. Se, pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò configuri una perdita durevole di valore della partecipata, si mantiene in bilancio il costo storico della partecipata. Si sottolinea che, in questa fattispecie, le valutazioni degli organi amministrativi circa l'esistenza o meno di una perdita durevole di valore devono essere particolarmente accurate, prudenti e motivate.
38. Una perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Se invece la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può definirsi non durevole. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di:
 - concretezza;
 - ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria);
 - brevità di attuazione.

A questi fini, si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi presentino le seguenti caratteristiche: a) risultino da deliberazioni degli organi societari; b) siano analitici così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono; c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri.

39. Nel caso in cui la partecipazione immobilizzata sia acquisita in sede di costituzione della società, oppure in sede di inizio di attività, e tale società nella fase di avvio relativo al primo esercizio consegua perdite, anche consistenti, è possibile non svalutare la partecipazione, in quanto la perdita non è da ritenere con carattere permanente, sempre che dall'esercizio successivo si possano trarre indicazioni di positivo cambiamento tali da consentire il ripianamento delle perdite precedenti e, comunque, i risultati e lo sviluppo dell'attività confermino i piani e i programmi aziendali.
40. Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore. Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.
41. La riduzione di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata.

Ripristino di valore

42. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.
43. Il ripristino di valore può essere parziale o totale rispetto al valore precedentemente iscritto in bilancio, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente. Per la contropartita contabile del ripristino di valore, si rinvia al precedente paragrafo 19.

Partecipazioni non immobilizzate

Considerazioni generali

44. Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al minor valore fra il costo d'acquisto, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
45. Il metodo generale per la valutazione delle partecipazioni è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, comma 1, numero 10, codice civile prevede che *“Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”*. Pertanto, è possibile per le partecipazioni, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi di valutazione sono trattati nell'OIC 13 “Rimanenze”.

Il valore di realizzazione delle partecipazioni non immobilizzate

46. Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione.
47. Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora l'ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere significative.
48. Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione.
49. Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò

stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio.

50. Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono considerate rappresentative dell'“andamento del mercato”, occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l'obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad esempio, in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese non esprime l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori, riferiti ad un arco temporale più breve.

51. Come per le rimanenze di merci, la svalutazione delle partecipazioni al minor valore di realizzazione è effettuata singolarmente, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero comparto. Il valore della partecipazione così rettificato sostituisce il valore di costo rettificato e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO).
52. Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo.

Cambiamento di destinazione

53. Le partecipazioni possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte della società, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo. In tal senso, una partecipazione iscritta nei precedenti bilanci tra le attività finanziarie non immobilizzate può essere successivamente destinata, in circostanze presumibilmente rare, ad un investimento durevole e quindi riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, una partecipazione in precedenza classificata tra le immobilizzazioni finanziarie può essere in seguito iscritta tra le attività finanziarie non immobilizzate.
54. Il passaggio da partecipazione rientrante nelle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie può discendere da varie ragioni, tra le quali, ad esempio, il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell'azienda. Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o dall'andamento del mercato.

55. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) e l'eventuale trasferimento da una categoria all'altra sono motivati e basati su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali.
56. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
- a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate all'attivo circolante va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
 - b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
57. Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione della partecipazione con il criterio previsto per la sua nuova classificazione, considerando come costo iniziale il valore di trasferimento al nuovo comparto. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa.

Contabilizzazione dei dividendi

58. I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.
Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.
59. L'attribuzione di azioni della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi. Coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 23, il valore a cui è iscritta in bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell'operazione. Allo stesso modo, non si procede alla rilevazione di proventi finanziari nel caso in cui la partecipata distribuisca, a titolo di dividendo, azioni proprie. L'operazione produce gli stessi effetti che produrrebbe un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale. Anche in questa circostanza non si producono variazioni nel valore di iscrizione della partecipata.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

60. Con riferimento alle partecipazioni, l'articolo 2427 comma 1, del codice civile, richiede di indicare in nota integrativa le seguenti informazioni:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda le partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie);

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi da dividendi”.

Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile la nota integrativa illustra:

- nel caso di partecipazioni immobilizzate, le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;
- nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

Le informazioni di cui al numero 2) dell'articolo 2427 del codice civile sono corredate dalle seguenti indicazioni:

- le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- informazioni sulle operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la partecipante;
- se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita;

- qualora la società abbia delle joint venture, indica in nota integrativa il saldo della voce partecipazioni in imprese collegate ad esse riferito.

Nel caso, inoltre, di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo.

61. L'articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.
62. L'articolo 2426, comma 1, del codice civile prevede che:
“3) Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”. A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili.
63. Ai sensi dell'articolo 2427-*bis* del codice civile, per le partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle detenute in controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e da quelle in joint venture, che siano iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, la nota integrativa deve indicare:
- il valore contabile e il *fair value* delle singole partecipazioni;
 - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.)

64. Con riferimento alle partecipazioni, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 del codice civile:
- *“i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”* (articolo 2427, comma 1, numero 1);
 - *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”* (articolo 2427, comma 1, numero 2);

- *“l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”* (articolo 2427, comma 1, numero 9).
65. L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

66. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.
67. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi 64-65.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

68. La presente edizione dell’OIC 21 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
- 68A. L’emendamento al paragrafo 21A, emesso in data 29 dicembre 2017, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

69. Eventuali effetti derivanti dalle disposizioni di cui ai paragrafi 8, 9, 15 e 16 sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.
70. Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 21 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.
71. Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 21 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.
72. Come disposto al paragrafo 58, a partire dalla data di entrata in vigore del presente principio i dividendi da società controllate devono essere rilevati nel bilancio della controllante solo a seguito della delibera assembleare di distribuzione della partecipata. Le società che in passato hanno rilevato i dividendi da controllate nell’esercizio di maturazione, secondo le modalità e i

limiti stabiliti dalla precedente versione dell'OIC 21 (2014), in linea con la facoltà prevista al precedente paragrafo, possono applicare le disposizioni del nuovo principio retrospettivamente.

72A. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 21A, emesso in data 29 dicembre 2017, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

APPENDICE A – DETERMINAZIONE DEL *FAIR VALUE* AI FINI DELL'INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2427-BIS, COMMA 1, NUMERO 2)

La presente appendice è parte integrante del principio.

Il *fair value* delle partecipazioni

- A.1 Per la determinazione del *fair value* di strumenti finanziari rappresentativi di capitale occorre innanzitutto verificare la presenza di un mercato attivo. In tale circostanza il *fair value* del titolo azionario è rappresentato dal prezzo di chiusura del mercato (si veda anche il paragrafo B.31 dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati").
- A.2 In assenza di un mercato attivo, il *fair value* di uno strumento di capitale deve essere determinato attraverso tecniche di valutazione.
- A.3 Nel caso di strumenti di capitale il *fair value* determinato attraverso tecniche di valutazione risulta attendibilmente determinato se:
- a) la variabilità tra le diverse stime di *fair value*, ottenute dall'applicazione delle tecniche di valutazione, non è significativa;
 - b) la distribuzione di probabilità, associabile alle diverse stime ottenute, è ragionevolmente determinabile nella determinazione del *fair value*.
- A.4 Per quanto concerne i metodi di valutazione utilizzati per la determinazione del *fair value*, è possibile usare i seguenti metodi:
- a) quotazioni su mercati attivi;
 - b) transazioni dirette sulla partecipata oggetto di valutazione;
 - c) metodi di mercato (diversi dai precedenti);
 - d) altri metodi.
- Nei primi tre casi, il valore di riferimento potrà essere direttamente rilevato dal mercato, nell'ultimo caso occorrerà fare ricorso a valutazioni tecniche che devono includere, ove possibile, elementi di mercato.
- Il metodo di valutazione definito per ogni strumento deve essere seguito con continuità nel tempo e non può essere modificato se non a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni oggettive del mercato o soggettive della società partecipata.
- A.5 Di seguito sono brevemente illustrati i criteri da seguire per la scelta del metodo di valutazione più appropriato per la determinazione del *fair value* degli investimenti partecipativi:

A. Quotazioni di borsa

Tale metodo risulta applicabile se:

- la partecipata è quotata;
- il mercato della partecipata è considerato attivo;

– l'investimento può essere dismesso attraverso ordinarie transazioni di mercato.

Ai fini della determinazione dell'esistenza di un mercato attivo, si farà riferimento al flottante e all'Indice di Liquidità della partecipata inteso come numero di volte in cui il totale delle azioni componenti il capitale sociale di una società viene scambiato sul mercato in un dato orizzonte temporale.

Nel caso in cui il mercato risulti non attivo, il valore riveniente dalle quotazioni sul mercato non attivo potrà essere utilizzato come metodo di controllo del valore determinato attraverso l'applicazione di un altro metodo.

B. Metodo delle transazioni dirette

Il metodo delle transazioni dirette può essere applicato se esiste almeno una transazione significativa sulla partecipata registrata in un arco di tempo sufficientemente breve rispetto al momento della valutazione dello strumento e se le condizioni del mercato non sono significativamente cambiate.

Per transazione significativa si intende una transazione che non sia rilevante al fine del controllo del capitale sociale della partecipata e che possa essere considerata effettuata fra controparti di mercato consapevoli e indipendenti e non soggette ad alcuna costrizione.

C. Metodo delle transazioni comparabili

Il metodo delle transazioni comparabili è applicabile se, congiuntamente:

- a) esistono società comparabili alla partecipata;
- b) relativamente alle società comparabili è stata effettuata almeno una transazione significativa in un arco di tempo sufficientemente breve rispetto al momento della valutazione dello strumento.

Una società può essere definita comparabile se opera nello stesso settore e con un modello di *business* analogo a quello della partecipata. Il modello di *business* si considera analogo se la composizione e la tipologia di prodotti/servizi forniti dalla società comparabile sono sostanzialmente simili a quelle della partecipata. Nella selezione del campione di società comparabili si deve tenere conto di diversi fattori: mercato geografico, volume del fatturato, dimensioni del patrimonio netto, natura del corrispettivo.

D. Metodo dei multipli di borsa

Il metodo dei multipli di borsa risulta applicabile se esistono almeno due società comparabili quotate, le cui quotazioni afferiscono ad un mercato attivo.

In base a tale metodo, il valore di una partecipata è stimato a partire dai dati derivanti dalle quotazioni di società comparabili, attraverso l'elaborazione dei più significativi moltiplicatori (multipli di borsa), risultanti dal rapporto esistente tra il valore che il mercato azionario attribuisce alle società comparabili e le loro grandezze economico-patrimoniali. Il valore della partecipata è ottenuto applicando la media dei multipli significativi di borsa, delle società comparabili individuate, alle relative grandezze economico-patrimoniali della partecipata, desunte dal più recente prospetto contabile.

E. Metodi analitici – Metodi finanziari, reddituali e patrimoniali

I metodi finanziari e reddituali forniscono una determinazione del *fair value* della partecipata attraverso la sommatoria di una serie di flussi finanziari ovvero redditi, opportunamente attualizzati e derivati dal *business plan* della partecipata.

I metodi finanziari e reddituali non possono essere applicati se non esiste un *business plan* (o alternativamente un budget) della partecipata e ritenuto attuale al momento della valutazione.

Si deve verificare la validità degli elementi significativi di pianificazione rispetto ai risultati consuntivi ed altre informazioni relative al contesto economico di riferimento disponibili al momento della valutazione, procedendo, laddove necessario, a stimare eventuali impatti sulla redditività attesa.

I metodi patrimoniali forniscono una determinazione del *fair value* della partecipata a partire dal dato patrimoniale di bilancio, rettificato alla luce delle plus/minus implicite nell'attivo e nel passivo e, per il metodo patrimoniale complesso, dell'eventuale valorizzazione delle componenti immateriali.

I metodi patrimoniali non possono essere applicati se:

- a) non è disponibile il bilancio d'esercizio, oppure una situazione patrimoniale approvata dagli organi societari della partecipata;
- b) non sono disponibili informazioni attendibili, atte a permettere la stima del valore di mercato delle attività/passività della partecipata (plus/minus implicite nell'attivo e nel passivo della partecipata) e l'eventuale valorizzazione delle componenti immateriali.

LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le partecipazioni.

- Articolo 2359: *“Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”*.
- Articolo 2423, comma 4, del codice civile: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.
- Articolo 2424-bis, comma 1: *“Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*.
- Articolo 2424-bis, comma 2: *“Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni”*.
- Articolo 2426, numero 1: *“le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”*.
- Articolo 2426, numero 3: *“l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio*

consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”.

- Articolo 2426, numero 4: *“le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.*
- Articolo 2426, numero 9: *“le rimanenze i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono scritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.*
- Articolo 2426, numero 10: *“Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.*
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”.*
- Articolo 2427, comma 1, numero 2: *“La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”.*
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”.*
- Articolo 2427, comma 1, numero 5: *“La nota integrativa deve indicare (...) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito”.*

- Articolo 2427, comma 1, numero 9: *“La nota integrativa deve indicare (...) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 11: *“La nota integrativa deve indicare (...) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi da dividendi”*.
- Articolo 2427-bis, comma 1, numero 2: *“Nella nota integrativa sono indicati (...) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:*
 - a) *il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;*
 - b) *i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”*.
- Articolo 2435-bis, comma 2: *“Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*.
- Articolo 2435-bis, comma 3: *“Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:*
 -
 - voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
 - voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).”
- Articolo 2435-bis, comma 4: *“Fermo restando le indicazioni richieste dal, quarto ... comma dell’articolo 2423 ... la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2)....”*.
- Articolo 2435-ter, comma 2: *“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”*.
- Articolo 2435-ter, comma 5: *“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”*
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:
 - “Gli enti di investimento:*
 - a) *Le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*

b) Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;

“Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 21.

1. L'OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 21 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.
Nel dettaglio, la nuova versione dell'OIC 21 recepisce l'introduzione delle novità connesse:
 - alla modifica della disciplina relativa alle azioni proprie. A seguito dell'eliminazione della voce "*azioni proprie*" dall'attivo dello stato patrimoniale e all'introduzione di un'apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio, tale disciplina è ora affrontata nell'OIC 28 "Patrimonio netto";
 - alle modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico per introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti (cd. imprese sorelle); all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.
2. È stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante. Si è così eliminata un'eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell'esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo. Pertanto, la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.
3. In merito alla classificazione a conto economico delle perdite derivanti dalla cessione di partecipazioni immobilizzate e non, il novellato art. 2425 non prevede la separata indicazione tra gli oneri finanziari delle perdite derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese sottoposte a comune controllo. In analogia con quanto disposto per gli utili, riteniamo opportuno fornire lo stesso dettaglio anche relativamente alle perdite, seppure ciò non sia espressamente previsto dalla norma.
4. Per quanto concerne la determinazione del valore di presumibile realizzo delle partecipazioni non immobilizzate, sono state eliminate le considerazioni sull'andamento del valore di mercato delle partecipazioni rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio, in quanto il principio generale per la valutazione degli eventi successivi e il loro eventuale riflesso in bilancio è trattato nell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".
5. Sono stati inseriti paragrafi specifici riferiti alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (*ex art. 2435-bis c.c.*) e alle micro imprese (*ex art. 2435-ter c.c.*) per quanto concerne le disposizioni sul contenuto delle voci di stato patrimoniale e conto economico e sull'informativa da fornire in nota integrativa.

6. Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all'emendamento emesso in data 29 dicembre 2017

7. L'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato considerando che l'OIC 21 "Partecipazioni" non prevede espressamente tale fattispecie.
8. L'OIC ha rilevato che l'OIC 13 "Rimanenze", l'OIC 16 "Immobilizzazioni Materiali" e l'OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali", richiedono che, nel caso in cui il pagamento di cespiti o beni sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite/bene sia iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti".
9. Tenuto conto di quanto previsto dai suddetti principi contabili e non ravvisando la necessità di un trattamento contabile differente per le partecipazioni, l'OIC ha modificato l'OIC 21 per chiarire che se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 più oneri accessori.